49885-19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO del 15 luglio 2019

SENTENZA N. 1293

REGISTRO GENERALE n. 17588 del 2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Elisabetta ROSI	Presidente
Dott.ssa Donatella GALTERIO	Consigliere
Dott. Angelo Matteo SOCCI	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Antonio CORBO	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la ordinanza n. 25/2019 RMCR del Tribunale di Lecce del 22 marzo 2019;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata ed il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paolo CANEVELLI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

sentiti, altresì, per il ricorrente l'avv. (omissis) , del foro di Lecce, e l'avv. (omissis) , del foro di Bologna, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa in data 22 marzo 2019, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame della misura cautelari reali, ha confermato, rigettando il ricorso proposto da (omissis) e da (omissis), il decreto con il quale in data 13 febbraio 2019 il Gip del Tribunale di Lecce aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, dei beni, mobili ed immobili, di (omissis) (omissis), tutti soggetti coinvolti, a titolo diverso e per diverse tipologie di reato, in una serie di illeciti, per lo più a carattere tributario, da loro in ipotesi commessi; i beni sequestrati costituirebbero, secondo l'ipotesi accusatoria, il profitto dei reati a ciascuno di costoro provvisoriamente contestati; nel provvedimento cautelare era, altresì, precisato che, laddove non fosse stato possibile eseguire la misura sul profitto dei reati in questione, il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, era da eseguire comunque sui beni degli indagati per i medesimi importi originariamente indicati.

Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il loro difensore fiduciario, il (omissis) articolando tre motivi di impugnazione.

Il primo attiene alla ritenuta violazione degli artt. 335, 406 e 407 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame rilevato che gli elementi indiziari posti a carico del prevenuto sono stati acquisiti dopo che era trascorso il termine di sei mesi dall'avvenuta iscrizione nel registro degli indagati del nominativo del (omissis).

Ha, infatti, osservato il ricorrente, in questo contestando le diverse conclusioni cui è pervenuto in Tribunale del riesame, che la originaria iscrizione a carico dell'indagato, avvenuta in data 21 luglio 2016, già conteneva tutti gli elementi per la individuazione dei medesimi reati che hanno costituito la base per la adozione della misura cautelare ora in contestazione, sicché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la successiva iscrizione operata in data 27 luglio 2018 ha costituito, come peraltro evidenziato nella relativa richiesta del Pm, non una nuova iscrizione ma semplicemente un aggiornamento della originaria iscrizione, tale, pertanto, da non consentire la riapertura dei termini per lo svolgimento delle indagini preliminari.

Da tanto il ricorrente, rilevato che non vi era stata alcuna richiesta di proroga del termine per lo svolgimento delle indagini preliminari anteriore alla data del 21 febbraio 2017, termine entro il quale le stesse sarebbero dovute essere concluse, ha fatto derivare l'inutilizzabilità di tutta l'attività istruttoria successiva a tale data, puntualmente indicata dal ricorrente.

Subordinatamente a tale rilievo il ricorrente ha osservato che in ogni caso non sussistevano gli elementi per la adozione della misura cautelare contestata, essendo stata dimostrata la insussistenza degli elementi indiziari posti a base della misura stessa.

Infine il ricorrente ha rilevato che tra i beni sottoposti a sequestro taluni non sarebbero riferibili al (omissis), in quanto da questi conferiti in un *Trust*, istituito sin dal 2013, da tale (omissis) ; essi, pertanto, alla luce della normativa nazionale, adottata in attuazione di disposizioni di carattere internazionale, non essendo nella disponibilità del ricorrente, non potevano essere oggetto della misura cautelare adottata nei suoi confronti.

Nella immediatezza della celebrazione della presente udienza, il ricorrente ha fatto pervenire une memoria illustrativa con la quale, oltre ad insistere sulla impossibilità di sottoporre a sequestro in beni conferiti nel *Trust*, ha dedotto la insussistenza degli elementi per affermare che il (omissis) fosse amministratore di fatto delle Società coinvolte dalla indagine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

Deve, in primo luogo affermarsi che, in larga misura, le argomentazioni difensive del ricorrente appaiono coincidere con quelle dal medesimo spese in occasione della impugnazione, la cui trattazione si è svolta anch'essa in data odierna, del provvedimento con il quale lo stesso Tribunale di Lecce aveva rigettato la richiesta di riesame dal (omissis) presentata avverso il provvedimento cautelare personale che è stato applicato nei suoi confronti in ragione delle medesime provvisorie imputazioni ora in questione.

La parziale coincidenza delle argomentazioni difensive sviluppate dal ricorrente nei due distinti atti impugnatori giustifica, laddove i due ricorsi evocano gli stessi elementi censori, la coerente ampia coincidenza degli argomenti sulla base dei quali anche l'attuale ricorso è stato oggetto di rigetto da parte di questa Corte.

Ed, infatti, quanto al primo motivo di impugnazione (riguardante - del pari del secondo motivo di impugnazione della ordinanza avente ad oggetto il rigetto della misura cautelare personale applicata al (omissis) - la utilizzabilità o meno degli atti di indagine, che, secondo il ricorrente, sarebbero stati compiuti dopo la scadenza del termine per lo svolgimento delle indagini preliminari) osserva il Collegio che, secondo quanto riportato nella ordinanza impugnata, per quanto attiene alla posizione di (omissis) , questi era stato iscritto nel registro degli indagati una prima volta in data 21 luglio 2016, ma tale iscrizione aveva ad oggetto fatti costituenti illecito penale diversi da quelli in relazione ai quali è stata disposta la misura ora in esame, come dimostrato, dalla circostanza che gli illeciti ora in questione sono emersi solo a seguito del compimento di atti ispettivi, le cui risultanze si trovano in atti redatti da parte della Guardia di Finanza ovvero dall'Inps, in epoca successiva a siffatta iscrizione, trattandosi in alcuni casi, addirittura, di condotte poste in essere in un momento successivo alla ricordata iscrizione nel registro degli indagati del 21 luglio 2016.

Si tratta di circostanze che rendono del tutto plausibile l'affermazione contenuta nella ordinanza impugnata in relazione alla utilizzabilità a carico del (omissis) degli atti di indagine (ad eccezione di quelli, tuttavia non considerati né dal Gip né dal Tribunale del riesame, intervenuti successivamente alla data del 27 febbraio 2019), dovendosi far decorrere il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari per i reati in relazione ai quali si procede dal 27 luglio 2018, data della seconda iscrizione nel registro degli indagati del nominativo del (omissis).

Infatti questa seconda iscrizione è relativa a fatti diversi rispetto a quelli interessati dalla prima e ha ad oggetto proprio le condotte in ordine alle quali è stata disposta la misura ora in discussione.

Passando al successivo motivo di impugnazione proposto, con il quale il ricorrente ha contestato, con argomenti comuni a quello che era il terzo motivo di impugnazione della ordinanza emessa il relazione alla misura cautelare personale, la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine ai reati in ragione dei quali è stata disposta la misura cautelare nei suoi confronti, si osserva che si tratta di doglianze riferibili alla ricostruzione in fatto operata in sede di indagini preliminari degli avvenimenti per cui vi è il procedimento a carico, fra l'altro, dell'odierno ricorrente; esse, pertanto, sono come tali non proponibili in questa sede di legittimità e, perciò, vanno dichiarate inammissibili.

Rimane, a questo punto, da esaminare il terzo motivo di censura - del tutto autonomo rispetto a quelli in passato già sviluppati dal (omissis) in occasione della impugnazione del provvedimento emesso relativamente alla "conferma" della misura degli arresti domiciliari a lui applicata – riguardante la confiscabilità e, pertanto, la preventiva assoggettabilità a sequestro preventivo finalizzato ad una successiva confisca, dei beni staggiti; un siffatto predicato di tali beni è posto in discussione dal ricorrente in quanto gli stessi, o quantomeno una parte di essi, erano stati conferiti in un *Trust*, denominato "NGR *Trust*", istituito sin dal 2013 ad opera di (omissis) , del quale risulta essere *Trustee* la " (omissis) Srl a socio unico".

Si tratta di una censura - afferente alla sola ipotesi di sequestro eseguito in previsione della confisca per equivalente - già articolata in sede di riesame e sotto più profili priva di pregio.

Infatti, per un verso deve convenirsi sul profilo, correttamente valorizzato dal Tribunale, avente ad oggetto la carenza di legittimazione attiva del (omissis) a lamentarsi in ordine al detto sequestro; carenza di legittimazione rilevabile sulla base della stessa prospettazione della vicenda fornita dal ricorrente.

Questi ha infatti, dedotto che i beni non potrebbero essere confiscati in quanto gli stessi sarebbero di pertinenza esclusiva del *Trust*; da tanto non può, tuttavia, non farsi discendere la conseguenza che questo sarebbe, pertanto, l'unico legittimato a riceverli in restituzione.

Sul punto deve, infatti, rilevarsi che l'eventuale legittimazione dell'indagato ad impugnare il sequestro che sia caduto su di un bene che si prospetta essere di pertinenza di un soggetto terzo è ipotizzabile solo in quanto il ricorrente vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione della impugnazione, interesse che va individuato nel diritto a lui spettante di ricevere, in caso di dissequestro, in beni in questione in restituzione (Corte di cassazione, Sezione I penale, 12 febbraio 2019, n. 6779).

La mancata prospettazione della esistenza di tale interesse da parte del ricorrente, ed anzi la illustrazione di una situazione in forza della quale la esistenza di tale interesse apparirebbe da escludere costituisce di per sé elemento ostativo alla ammissibilità del motivo di impugnazione.

Ma, rileva il Collegio, appare, altresì, pertinente il rilievo, sempre contenuto nella ordinanza impugnata, secondo il quale, in assenza della

individuazione puntuale nel provvedimento cautelare dei beni oggetto di sequestro, l'eventuale attuazione della misura con riferimento a beni non riferibili all'indagato, in quanto in ipotesi oggetto della avvenuta "segregazione" per effetto del loro conferimento nel *Trust*, non comporta l'esistenza di un vizio del decreto applicativo della misura ma, semmai, delle modalità attuative di questa, in relazione alle quali la competenza a conoscere delle eventuali doglianze non spetta al Tribunale del riesame, in prima battuta, ma al Pm, organo deputato alla esecuzione di tali provvedimenti, ed eventualmente, solo successivamente all'infruttosa coltivazione della istanza indirizzata a tale organo, al Tribunale in veste di organo competente per la definizione dei contrasti intervenuti in sede di esecuzione del provvedimento cautelare (in tale senso, infatti, si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale 18 luglio, n. 30405, nonché Corte di cassazione, Sezione VI penale, 29 novembre 2017, n. 53832, ove si evidenzia che la individuazione del beni da sottoporre al vincolo attiene alla fase esecutiva della misura, in relazione alla quale la competenza, anche deve ritenersi con riferimento agli eventuali aspetti controversi, spetta al solo Pm).

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2019

Il Consigliere estensore
(Andrea GENTILI)

Il Presidente
(Elisabetta ROSI)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 10 DIC 2019
IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Marini